



## COMUNE DI OPPIDO MAMERTINA

- Città Metropolitana di Reggio Calabria -  
Corso Luigi Razza n. 2 - 89014

www.comune.oppidomamertina.rc.it

### DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

## N° 202/2018

**OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DEGLI ENTI E DELLE SOCIETA' PARTECIPATE COSTITUENTI IL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI OPPIDO MAMERTINA E DEFINIZIONE DEL PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO PER LA PREDISPOSIZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO ESERCIZIO 2018.**

L'anno 2018, il giorno 19 del mese di **Dicembre**, alle ore 18,35, nella solita sala delle adunanze si è riunita la Giunta Comunale, appositamente convocata, nelle persone seguenti:

N°	COGNOME E NOME	QUALIFICA	Presenti
1	GIANNETTA Domenico	SINDACO	SI
2	BARCA Vincenzo	VICE-SINDACO	SI
3	BELLANTONIO Eleonora	ASSESSORE	SI
4	CORRONE Domenicantonio	ASSESSORE	NO
5	SCERRA Maria Elisabetta	ASSESSORE	NO

Partecipa l'Avv. Demetrio Eros Domenico Polimeni, Segretario Generale, incaricato della redazione del presente atto;

Assume la Presidenza il Sindaco, il quale, constatato che gli assessori presenti, integrano il numero legale richiesto per la valida costituzione dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a discutere e a deliberare sull'oggetto sopraindicato posto all'ordine del giorno.

#### LA GIUNTA COMUNALE

ACCERTATO che sulla proposta della presente deliberazione sono stati preventivamente acquisiti i seguenti pareri previsti dal T.U.ee.ll.

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to Avv. Eros Demetrio D. Polimeni

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to Dott. Saverio Verduci

PREMESSO che

- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 ha dettato apposite disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;
- l'articolo 11-bis di tale decreto prevede la redazione da parte dell'ente locale di un bilancio consolidato con i propri enti e organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate,

secondo le modalità e i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4 al decreto;

VISTO l'art. 11-bis del D.Lgs.n. 118/2011 come modificato con D.Lgs. 126/2014;

VISTO il principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (Allegato 4/4 al D.Lgs.n. 118/2011), il quale disciplina le modalità operative per la predisposizione del bilancio consolidato prevedendo al paragrafo 1 che *“Il bilancio consolidato del gruppo di un'amministrazione pubblica è:*

*- obbligatorio, dall'esercizio 2016, con riferimento all'esercizio 2015, per tutti gli enti di cui all'art. 1, comma 1 del presente decreto, con le seguenti eccezioni:*

*gli enti non sperimentatori possono rinviare l'adozione del bilancio consolidato all'esercizio 2017, con riferimento all'esercizio 2016;*

*i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti sono tenuti alla predisposizione del bilancio consolidato a decorrere dall'esercizio 2018, con riferimento all'esercizio 2017;*

*- predisposto in attuazione degli articoli dall'11-bis all'11-quinquies del presente decreto e di quanto previsto dal presente principio;*

*- composto dal conto economico, dallo stato patrimoniale e dai relativi allegati (relazione sulla gestione consolidata comprensiva della nota integrativa e relazione dell'organo di revisione);*

*- riferito alla data di chiusura del 31 dicembre di ciascun esercizio;*

*- predisposto facendo riferimento all'area di consolidamento, individuata dall'ente capogruppo, alla data del 31 dicembre dell'esercizio cui si riferisce;*

*- approvato entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di riferimento, fermo restando che i componenti del gruppo devono trasmettere all'ente capogruppo i dati contabili necessari per il consolidamento entro il termine stabilito dall'ente capogruppo nel regolamento di contabilità ovvero con altro proprio atto o, in mancanza, entro il termine previsto al paragrafo 3.2 del presente principio.”;*

VISTA la definizione di “Gruppo Amministrazione Pubblica” come dettata dal paragrafo 2 del citato principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (Allegato 4/4 al D.Lgs.n. 118/2011);

RICHIAMATI in particolare i seguenti articoli del D.Lgs. n. 118/2011:

– l'art. 1 comma 2 lett. a), secondo il quale per *“enti strumentali”* di regioni ed enti locali si intendono gli enti di cui all'art. 11-ter e quindi le aziende o enti, pubblici o privati, per i quali sussistono le condizioni di controllo di cui al comma 1 dello stesso art. 11-ter (ente strumentale controllato) ovvero sono partecipati dalla regione o dall'Ente locale in assenza delle condizioni di cui al comma 1 (ente strumentale partecipato);

– l'art. 1, comma 2 lett. b), che definisce gli *“organismi strumentali”* di regioni ed enti locali le *“loro articolazioni organizzative, anche a livello territoriale, dotate di autonomia gestionale e contabile, prive di personalità giuridica”*, ivi comprese le istituzioni ex art. 114, comma 2, del d.lgs. n. 267/2000;

– l'art. 11 quater, il quale definisce *“controllate”* le società nelle quali *“la regione o l'ente locale ha una delle seguenti condizioni:*

*a) il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria;*

*b) il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole.”;*

- l’art. 11 quinquies, comma 3, il quale, dal 2019 con riferimento all’esercizio 2018, definisce “partecipate”, le società nelle quali “la regione o l’ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata.”;

DATO ATTO che, ai sensi del paragrafo 3 del citato principio contabile di cui all’All. 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011, prima di predisporre il bilancio consolidato, gli enti capogruppo definiscono il perimetro per il consolidamento dei conti, mediante la predisposizione di due distinti elenchi concernenti:

- 1) gli enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica evidenziando gli enti, le aziende e le società che, a loro volta, sono a capo di un gruppo di amministrazioni pubbliche o di imprese;
- 2) gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato;

SIGNIFICATO che i predetti due elenchi e i relativi aggiornamenti sono oggetto di approvazione da parte della Giunta comunale;

CONSIDERATO che, ai sensi dello stesso paragrafo 3 del citato principio sopra richiamato, gli enti e le società compresi nell’elenco 1 “Gruppo Amministrazione Pubblica” possono non essere inseriti nell’elenco 2, quindi nel perimetro di consolidamento, nei casi di:

*a) Irrilevanza, quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo.*

*Sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza inferiore al 10 per cento per gli enti locali e al 5 per cento per le Regioni e le Province autonome rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo:*

- totale dell’attivo,
- patrimonio netto,
- totale dei ricavi caratteristici.

*In presenza di patrimonio netto negativo, l’irrilevanza è determinata con riferimento ai soli due parametri restanti. Con riferimento all’esercizio 2018 e successivi sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei predetti parametri, una incidenza inferiore al 3 per cento.*

*La valutazione di irrilevanza deve essere formulata sia con riferimento al singolo ente o società, sia all’insieme degli enti e delle società ritenuti scarsamente significativi, in quanto la considerazione di più situazioni modeste potrebbe rilevarsi di interesse ai fini del consolidamento. Si deve evitare che l’esclusione di tante realtà autonomamente insignificanti sottragga al bilancio di gruppo informazioni di rilievo. Si pensi, ad esempio, al caso limite di un gruppo aziendale composto da un considerevole numero di enti e società, tutte di dimensioni esigue tali da consentirne l’esclusione qualora singolarmente considerate. Pertanto, ai fini dell’esclusione per irrilevanza, a decorrere dall’esercizio 2018, la sommatoria delle percentuali dei bilanci singolarmente considerati irrilevanti deve presentare, per ciascuno dei parametri sopra indicati, un’incidenza inferiore al 10 per cento rispetto alla posizione patrimoniale, economica e finanziaria della capogruppo. Se tali sommatorie presentano un valore pari o superiore al 10 per cento, la capogruppo individua i bilanci degli enti singolarmente irrilevanti da inserire nel bilancio consolidato, fino a ricondurre la sommatoria delle percentuali dei bilanci esclusi per irrilevanza ad una incidenza inferiore al 10 per cento.*

*Al fine di garantire la significatività del bilancio consolidato gli enti possono considerare non irrilevanti i bilanci degli enti e delle società che presentano percentuali inferiori a quelle sopra richiamate. A decorrere dall’esercizio 2017 sono considerati rilevanti gli enti e le società totalmente partecipati dalla capogruppo, le società in house e gli enti partecipati titolari di affidamento diretto da parte dei componenti del gruppo, a prescindere dalla quota di partecipazione.*

La percentuale di irrilevanza riferita ai “ricavi caratteristici” è determinata rapportando i componenti positivi di reddito che concorrono alla determinazione del valore della produzione dell'ente o società controllata o partecipata al totale dei “A) Componenti positivi della gestione” dell'ente”.

Per le regioni, la verifica di irrilevanza dei bilanci degli enti o società non sanitari controllati o partecipati è effettuata rapportando i componenti positivi di reddito che concorrono alla determinazione del valore della produzione dell'ente o della società al totale dei “A) Componenti positivi della gestione” della regione al netto dei componenti positivi della gestione riguardanti il perimetro sanitario”.

In ogni caso, salvo il caso dell'affidamento diretto, sono considerate irrilevanti, e non oggetto di consolidamento, le quote di partecipazione inferiori all'1% del capitale della società partecipata.

b) Impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate. I casi di esclusione del consolidamento per detto motivo sono evidentemente estremamente limitati e riguardano eventi di natura straordinaria (terremoti, alluvioni e altre calamità naturali). Se alle scadenze previste i bilanci dei componenti del gruppo non sono ancora stati approvati, è trasmesso il pre-consuntivo o il bilancio predisposto ai fini dell'approvazione.

VISTA la deliberazione del Consiglio comunale n. 31 del 28.09.2017 con cui è stata approvata la Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175;

CONSIDERATO che nella prossima seduta del Consiglio comunale convocato per il 28.12.2018, è previsto tra i punti all'ordine del giorno quello relativo alla Revisione periodica delle partecipazioni ex art. 20, D.Lgs 19 agosto 2016, n. 175;

RITENUTO di dover procedere alla ricognizione degli enti, aziende e società costituenti il gruppo amministrazione pubblica -GAP- (Elenco 1) ed il perimetro di consolidamento (Elenco 2) del Comune di Oppido Mamertina con riferimento all'esercizio 2018, seguendo le indicazioni fornite dal principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4 del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, coordinato con il decreto legislativo 10 agosto 2014, n.126;

VISTI gli elenchi n. 1 e 2 allegati alla presente deliberazione quali parti integranti e sostanziali, dai quali risulta che:

- a) il Comune non ha organismi strumentali comunali;
- b) il Comune non ha un Enti strumentali partecipati;
- c) il Comune possiede le seguenti partecipazioni Societarie:

Società	Codice fiscale / P. IVA	Quota % di partecipazione detenuta	Influenza dominante	quota di voti esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento
GAL V.A.T.E. SRL Soc. Consortile a r.l.	01484430804	4,96	No	No
ASMENET CALABRIA Soc. Consortile a r.l.	02729450797	0,52	No	No
EOLO 21 S.r.l.	02106000801	4,75	No	No
CONSORZIO ASMEZ (ex art. 2602 c.c.)	06781060634	0,12	No	No
PIANA AMBIENTE SPA IN LIQUIDAZIONE	02389030798	1,80	No	No

che non possono tuttavia essere considerate società partecipate da inserire nel Gruppo Amministrazione Pubblica ai sensi del citato principio contabile di cui all'allegato 4/4 paragrafo 2, in quanto società nelle quali questo Ente non esercita un'influenza dominante sull'assemblea ordinaria e non dispone di una quota di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento;

d) la partecipazione nella Società Piana Ambiente S.p.A. non ha rilevanza essendo stata la stessa Società dichiarata fallita con sentenza nr. 15/2013 del 19/07/2013 del Tribunale di Palmi Sez. Fallimentare;

RITENUTO, conseguentemente, di definire:

come da allegato elenco 1, il GAP - Gruppo amministrazione pubblica del Comune di Oppido Mamertina, dando atto che nello stesso non rientra alcun Ente o Società partecipati;

come da allegato elenco 2, il perimetro di consolidamento del Comune di Oppido Mamertina, dando atto che nello stesso non rientra alcun Ente o Società partecipati;

DATO ATTO che il Comune di Oppido Mamertina non è dunque tenuto, stante l'attuale situazione relativa alle società ed Enti partecipati, alla predisposizione ed alla conseguente approvazione del Bilancio Consolidato relativo all'esercizio 2018;

ACQUISTI:

il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso ai sensi dell'art. 49, del D.Lgs. n. 267/2000, dal Responsabile dell'Area competente per materia;

il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, espresso ai sensi dell'art. 49, del D.Lgs. n. 267/2000, dal Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria;

Visto il d.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i;

Visto il d.Lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Con voti unanimi e palesi espressi per alzata di mano;

## **DELIBERA**

**La narrativa che precede fa parte integrante e sostanziale del presente deliberato:**

- 1) di approvare, ai sensi del principio contabile all. 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011, paragrafo 2, l'elenco 1 allegato alla presente delibera, parte integrante e sostanziale della stessa, contenente l'indicazione degli enti e società componenti il **Gruppo amministrazione pubblica** del Comune di Oppido Mamertina al 31/12/2018, dando atto che nello stesso non rientra alcun Ente o Società partecipati;
- 2) di dare conseguentemente atto che non vi sono organismi, enti e società da includere nel perimetro di consolidamento ai fini della predisposizione del bilancio consolidato relativo all'esercizio 2018, e che quindi l'elenco 2, allegato alla presente delibera, parte integrante e sostanziale della stessa, è nullo;
- 3) di precisare che, per le motivazioni di cui sopra e vista la normativa vigente, il Comune di Oppido Mamertina non è tenuto alla predisposizione ed alla conseguente approvazione del Bilancio Consolidato per l'esercizio 2018;
- 4) di comunicare quanto deliberato con la presente al Consiglio Comunale;
- 5) di dare atto che la presente deliberazione verrà pubblicata per quindici giorni all'Albo Pretorio On-Line del Comune di Oppido Mamertina.

Infine la Giunta Comunale, attesa la necessità di provvedere con urgenza all'utilizzo degli stanziamenti di spesa oggetto di variazione,

## DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.



**DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE n. 202 DEL 19.12.2018**

Letto confermato e sottoscritto

**IL SINDACO**

F.to *Dott. Domenico Giannetta*

**IL SEGRETARIO GENERALE**

F.to Avv. Demetrio Eros D. POLIMENI

---

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE**

**(art. 124, 2° comma, D.Lgs. n. 267/2000)**

si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata, in data odierna, all'Albo On-line de Comune di Oppido Mamertina e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Oppido mamertina li,

**IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI**

**IL SEGRETARIO GENERALE**

F.to Avv. Demetrio Eros D. POLIMENI

---

**COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI**

**(art. 125 D.Lgs. n. 267/2000)**

Contestualmente all'affissione all'Albo gli estremi della presente deliberazione sono inclusi, in data odierna, nell'elenco prot.n. \_\_\_\_\_ trasmesso ai capigruppo consiliari.

Oppido Mamertina li,

**IL SEGRETARIO GENERALE**

F.to Avv. Demetrio Eros D. POLIMENI

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

**(art. 134, D.Lgs. n. 267/2000)**

Si certifica che la sujestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo On-Line e che la stessa è divenuta esecutiva

è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, 4° comma, del D.Lgs. n. 267/2000;

è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, 3° comma, del D.Lgs. 267/2000 decorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione.

Oppido mamertina li,

**IL SEGRETARIO GENERALE**

F.to Avv. Demetrio Eros D. POLIMENI

---

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

**IL SEGRETARIO GENERALE**

Avv. Demetrio Eros D. POLIMENI

Oppido Mamertina li,